

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**Art. 51**

*(Delegazione amministrativa intersoggettiva)(1)(4)(14)(15)(20)(26)(28)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

**1 bis.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.

(10)(18)

**1 ter.** Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera simile affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

(25)

**1 quater.** Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.

(27)

**2.** I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a)** Enti locali e loro consorzi;
- b)** consorzi di bonifica;
- c)** Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d)** consorzi tra enti pubblici;
- e)** società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f)** società a prevalente partecipazione regionale;
- g)** enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

(6)

**3.** Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a)** lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b)** lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c)** lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d)** lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e)** lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

(5)

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

(12)

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

**a)** l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

**a bis)** l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;

**b)** l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

**c)** l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

**d)** (SOPPRESSA);

**e)** la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

**f)** le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

**g)** le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

**h)** le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

**i)** i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

(2)(3)(7)(8)(11)(13)(19)(21)(22)(24)

**8.** Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

(29)

**9.** Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

**10.** Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

**10 bis.** I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

(9)

**10 ter.**

( ABROGATO )

(16)(23)

**10 quater.** Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

(17)

Note:

- 1 Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
- 2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
- 3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 4/2005
- 5 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
- 6 Parole soppresse al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 7 Parole soppresse al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 8 Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 9 Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
- 10 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008
- 11 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008
- 12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
- 13 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
- 14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 24/2009
- 15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera i quater), L. R. 24/2009
- 16 Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010

- 17** Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
- 18** Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
- 19** Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
- 20** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 56, L. R. 18/2011
- 21** Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
- 22** Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012
- 23** Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012
- 24** Integrata la disciplina della lettera g) del comma 7 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013
- 25** Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
- 26** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 6, L. R. 3/2015
- 27** Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
- 28** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 14/2016
- 29** Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016